

Procedura abilitativa semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto minieolico

T.A.R. Calabria, Reggio Calabria 15 marzo 2017, n. 213 - Politi, pres. ed est. - Edilcostruzioni Calabria di Iamonte Bartolo (avv. Romeo) c. Comune di Motta San Giovanni (n.c.).

Ambiente - Autorizzazione per la realizzazione di un impianto minieolico - Procedura abilitativa semplificata (PAS) - Assoggettabilità dell'intervento alla procedura di verifica ovvero alla procedura di VIA - Esclusione.

(Omissis)

FATTO

Con richiesta di procedura abilitativa semplificata (PAS) n. prot. 6153 del 27 giugno 2016, la ricorrente chiedeva al Comune di Motta San Giovanni l'autorizzazione per la realizzazione di un impianto minieolico della potenza nominale di 60 KWp, denominato "Sarto 19", da realizzarsi in terreno identificato in catasto al foglio 30, part. 250.

Con l'atto impugnato, l'intimata Amministrazione comunale "restituitiva" alla ricorrente la relativa pratica, assumendo "l'assoggettabilità dell'intervento alla procedura di verifica ovvero alla procedura di VIA", essendo l'area sottoposta a tutela ambientale paesaggistica *ex lege* 431/1985 (ora, D.Lgs. 42/2004)

Queste le censure con il presente gravame articolate avverso l'atto come sopra impugnato:

Eccesso di potere per violazione di legge, errore, illogicità ed irragionevolezza

Nel dare preliminarmente atto della irrivalenza della "restituzione" della pratica, operata dal Comune intimato, in quanto non contemplata dalla vigente legislazione in tema di PAS, osserva parte ricorrente che, nel caso di interventi ricadenti su aree assoggettate a vincolo di tutela ambientale-paesaggistica, la procedura (ex art. 6 del D.Lgs. 28/2011) viene a dimostrarsi subordinata al conseguimento dell'autorizzazione paesaggistica, ad opera dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

In ogni caso, l'affermato vincolo paesaggistico non troverebbe documentale riscontro nelle cartografie consultabili sul sito web del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali e della Provincia di Reggio Calabria.

Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L'Amministrazione, ancorché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

La domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questa Sezione respinta con ordinanza n. 205, pronunciata nella Camera di Consiglio del 23 novembre 2016.

DIRITTO

Il ricorso – ritenuto per la decisione alla pubblica udienza dell'8 marzo 2017 – è fondato.

L'impugnativa muove, come precedentemente esposto, dalla contestata legittimità della "restituzione" alla ricorrente della pratica relativa all'avvio di una procedura abilitativa semplificata (PAS) promossa per la realizzazione di un impianto minieolico nel territorio del Comune di Motta San Giovanni.

In proposito, va rammentato come l'art. 6 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 preveda che:

"1. ... per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti.

2. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 5.

3. Per la procedura abilitativa semplificata si applica, previa deliberazione del Comune e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui al comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera c), e dal comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; è comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita.

5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui all'ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono resi entro il termine di cui al periodo precedente, l'interessato può adire i rimedi di tutela di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, o all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241”.

Il riportato disposto normativo persuade della fondatezza delle dedotte censure.

In disparte la contestata immanenza, sull'area interessata dall'intervento realizzativo di che trattasi, di alcun vincolo (che parte ricorrente ha, da ultimo, ribadito con memoria depositata in atti il 26 gennaio 2017, in difetto di adempimento, da parte del Comune intimato, dell'ordine istruttorio di cui all'ordinanza di questa Sezione sopra citata), va osservato come la precedente Amministrazione, investita dell'esame in ordine all'assentibilità dell'avviata procedura abilitativa semplificata (PAS), avrebbe dovuto – in luogo dal procedere alla “restituzione” della pratica – avviare l'acquisizione d'ufficio degli atti d'assenso (di competenza di Amministrazioni diverse), ovvero promuovere la convocazione di una conferenza di servizi.

Tali atti d'assenso, mediante il rinvio operato dal comma 5 dell'art. 6 del D.Lgs. 28/2011 alle previsioni all'uopo dettate dall'ultimo periodo del precedente comma 2 (il quale, a sua volta, rinvia “alle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241”), concernono “il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità”: per l'effetto, dovendo darsi atto come nella ora riportata declaratoria appieno siano sussumibili le previsioni vincolistiche che gravano – secondo la riportata certificazione comunale) sull'area destinata alla realizzazione dell'impianto minieolico di che trattasi.

L'atto gravato, alla stregua delle osservazioni sopra condotte, si rivela illegittimamente adottato (anche in ragione del fatto che il comma 4 dell'art. 6 in rassegna, in luogo di consentire la “restituzione” della pratica al richiedente, impone, piuttosto, alla precedente Amministrazione, “ove ... sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma”, di notificare “all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento”): per l'effetto imponendosi, in accoglimento del proposto ricorso, l'annullamento della predetta determinazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

(Omissis)